

Bruxelles, 23 marzo 2026
(OR. en)

12503/24
COR 1

ENT 140
MI 717
COMPET 817
CHIMIE 56
AGRI 583
SAN 460
DELECT 135

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine: Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice

Data: 20 marzo 2026

Destinatario: Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea

n. doc. Comm.: C(2026) 2011 final

Oggetto: RETTIFICA
del regolamento delegato (UE) 2024/2770 della Commissione, del 15 luglio 2024, che modifica il regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i criteri di biodegradabilità per gli agenti di rivestimento e i polimeri idroretentori
(*Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L, 2024/2770, 28 ottobre 2024*)

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2026) 2011 final.

All.: C(2026) 2011 final



Bruxelles, 19.3.2026
C(2026) 2011 final

RETTIFICA

del regolamento delegato (UE) 2024/2770 della Commissione, del 15 luglio 2024, che modifica il regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i criteri di biodegradabilità per gli agenti di rivestimento e i polimeri idroretentori

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L, 2024/2770, 28 ottobre 2024)

RETTIFICA

del regolamento delegato (UE) 2024/2770 della Commissione, del 15 luglio 2024, che modifica il regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i criteri di biodegradabilità per gli agenti di rivestimento e i polimeri idroretentori

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L, 2024/2770, 28 ottobre 2024)

Alla pagina 3, articolo 2, secondo comma,

anziché: «L'allegato I e l'allegato II, punto 1, si applicano a decorrere dal 17 ottobre 2028.»,

leggasi: «L'allegato II, punto 1), si applica a decorrere dal 17 ottobre 2028.».

Alla pagina 7, allegato II, punto 2),

anziché: «7. All'utilizzatore finale deve essere data istruzione di non utilizzare il prodotto a contatto con il suolo e di provvedere, in collaborazione con il fabbricante, a uno smaltimento corretto del prodotto dopo la fine d'uso se il prodotto fertilizzante dell'UE:

a) è un substrato di coltivazione di cui all'allegato I, parte II, sezione PFC 4, punto 2 *bis*; oppure

b) contiene un polimero finalizzato a legare materiale nel prodotto, di cui all'allegato II, parte II, sezione CMC 9, punto 1, lettera c), che non soddisfa i requisiti di cui alla parte II, sezione CMC 1, punto 1, lettera f), punto i), ii), iii) o iv) del medesimo allegato.»,

leggasi: «7. All'utilizzatore finale deve essere data istruzione di non utilizzare il prodotto a contatto con il suolo e di provvedere, in collaborazione con il fabbricante, a uno smaltimento corretto del prodotto dopo la fine d'uso se il prodotto fertilizzante dell'UE:

a) è un substrato di coltivazione di cui all'allegato I, parte II, sezione PFC 4, punto 2 *bis*; oppure

b) contiene un polimero finalizzato a legare materiale nel prodotto, di cui all'allegato II, parte II, sezione CMC 9, punto 1, lettera c), che non soddisfa i requisiti di cui alla parte II, sezione CMC 1, punto 1, lettera f), del medesimo allegato.».